



Decreto della Rettrice 2021

Oggetto: Elezioni della rappresentanza studentesca dell'Università Ca' Foscari Venezia, dell'Università luav di Venezia, dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e del Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello" di Venezia nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio – Indizione

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia (di seguito Università Ca' Foscari), dell'Università luav di Venezia (di seguito Università luav) e dell'Accademia di Belle Arti di Venezia (di seguito Accademia) nel Consiglio di Amministrazione ESU (di seguito Regolamento);

CONSIDERATO che costituisce Ente ai sensi della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" anche il Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello" di Venezia (di seguito Conservatorio), istituto di istruzione superiore di grado universitario;

VISTA la nota della Regione Veneto n. 423279 del 5 ottobre 2020, assunta in pari data al protocollo di Ateneo con n. 54112, di richiesta dei nominativi dei due rappresentanti dell'Università, di cui uno designato dalla componente studentesca, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia;

**PRESO ATTO
CONSIDERATO** della necessità di indire le elezioni per l'individuazione del componente in parola; che l'Università Ca' Foscari Venezia svolgerà i compiti e le funzioni di sede degli organi delle elezioni;

RITENUTA l'opportunità, considerato lo stato di emergenza dichiarato con Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, di derogare all'art. 8 del Regolamento rispetto alla previsione che "Ciascuna lista depositata deve essere presentata mediante sottoscrizione da parte di almeno 30 elettori e non più di 40", al fine di evitare il contatto tra gli studenti per la raccolta delle firme;

SENTITE ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, l'Università luav, l'Accademia e il Conservatorio (di seguito anche definiti Enti o strutture) in merito alle date individuate per lo svolgimento delle elezioni e all'opportunità di consentire la consegna delle liste, prive della sottoscrizione prevista dall'art. 8 del citato Regolamento;

**VISTO
PRESO ATTO** il Decreto del Direttore Generale n. 409/2018; che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1. Indizione

1. Sono indette, per i giorni 30 e 31 marzo 2021, le elezioni di un rappresentante degli studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia, dell'Università luav, dell'Accademia e del Conservatorio nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ESU-ARDSU di Venezia.

2. Le operazioni di voto si svolgeranno – mediante procedura informatica individuata dai singoli Enti per i propri studenti - **dalle ore 9.00 del 30 marzo 2021 alle ore 17.00 del 31 marzo 2021.**

3. Ulteriori specifiche circa l'utilizzo della suddetta procedura saranno fornite agli studenti, sempre da parte delle rispettive strutture di appartenenza, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle votazioni.
4. Considerata la modalità telematica non trovano applicazione le norme di cui agli articoli 7 commi 2 e 3, 12, 13, 14 comma 1, 15, 16, 17 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio ESU-ARDSU di Venezia.

Art. 2. Organi elettorali unificati

1. Con successivo decreto si provvederà alla costituzione, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento elettorale citato in premessa, della commissione elettorale unificata e dell'ufficio elettorale unificato, che avranno sede presso l'Università Ca' Foscari Venezia.

Art. 3. Elettorato

1. Sono elettori, presso i rispettivi enti a cui risultano iscritti, gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio delle quattro strutture, compresi gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca.
2. Sono eleggibili gli studenti, in corso e fuori corso, regolarmente iscritti agli E, purché in possesso del godimento dei diritti politici.
3. Le liste degli elettori sono consultabili mediante modalità individuata dalla singola struttura e comunicata agli elettori contestualmente al presente provvedimento a decorrere dalla data di protocollazione del presente provvedimento e fino al 29 marzo 2021.
4. Chi, pur avendone diritto, sia stato escluso dalle liste, può fare richiesta di rettifica ed integrazione presso i competenti Uffici degli Enti.
5. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione in esse, è ammesso ricorso alla commissione elettorale unificata.

Art. 4. Liste dei candidati

1. Le liste di candidati, contraddistinte da una sigla o breve denominazione atta a identificare la lista stessa e con numero di candidati variabile da uno a tre, devono essere depositate presso l'ufficio elettorale unificato. In considerazione dello stato di emergenza, la consegna avverrà mediante appuntamento, da fissare via e-mail (almeno due giorni lavorativi precedenti alla data proposta).
- 2. Il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato alle ore 13.00 di lunedì 8 marzo 2021.**
3. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di altra lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la commissione elettorale unificata invita il rappresentante ufficiale a modificarla entro tre giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.
4. Ciascuna lista è depositata da uno studente presentatore non candidato che ne diviene il rappresentante ufficiale della lista: egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal presente regolamento per conto della lista.
5. La regolarità della posizione negli studi del presentatore e dei candidati è accertata dai competenti Uffici dei rispettivi Enti.
6. Qualora a seguito degli accertamenti risultino posizioni negli studi irregolari la commissione elettorale unificata invita il rappresentante ufficiale di lista ad integrare entro tre giorni la lista dei candidati.
7. Qualora risultasse irregolare la posizione negli studi del rappresentante ufficiale di lista, la lista è esclusa dalle elezioni.
8. Entro cinque giorni dal termine di cui al comma 2 la commissione elettorale unificata pubblica le liste attribuendo ad esse un numero d'ordine progressivo per sorteggio.

Art. 5. Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione e dell'attuale situazione sanitaria.
2. I responsabili degli Enti assicurano pari condizione di accesso ai mezzi di propaganda elettorale.
3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 6. Schede elettorali

1. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e un solo voto di preferenza.

Art. 7. Pubblicità e tutela delle operazioni di voto

1. È vietato, durante lo svolgimento delle elezioni, esercitare qualunque forma di pressione anche verbale sugli elettori.

Art. 8. Accertamento dei votanti e computo dei voti

1. Considerata la votazione con modalità telematica, i risultati sono trascritti in un apposito verbale, a cura dell'Ente che le ha organizzate, e trasmessi alla commissione elettorale unificata.
2. La commissione elettorale unificata provvede alla collazione dei dati accertando preliminarmente il numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione.
3. Avverso le decisioni della commissione elettorale unificata, qualunque elettore può proporre ricorso al rappresentante legale dell'ente ove ha sede la commissione elettorale unificata, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

Art. 9. Proclamazione

1. La commissione elettorale unificata proclama l'eletto che viene designato con Decreto della Retttrice dell'Università Ca' Foscari Venezia.
2. Della designazione viene data comunicazione al presidente della Giunta regionale del Veneto, che nomina il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia con proprio decreto.

Art. 10. Nomina e decorrenza del mandato

1. La nomina dello studente eletto, la durata e la decorrenza del mandato sarà stabilita dalla Regione Veneto.

Art. 11. Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia a quanto disposto dal "Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia, dell'Università Luav e dell'Accademia di Belle Arti di Venezia nel consiglio di amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia".
2. L'Ufficio Affari Generali dell'Università Ca' Foscari Venezia è incaricato dell'esecuzione e della pubblicità del presente provvedimento che sarà trasmesso per quanto di competenza alle altre strutture interessate, nonché affisso all'albo online e pubblicato nel sito web dell'Università Ca' Foscari Venezia.

LA RETTRICE
Prof.ssa Tiziana Lippiello

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Massimiliana Equizi

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto

Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
www.unive.it